



Comune di VILLALVERNIA
Provincia di ALESSANDRIA



**Medaglia d'Argento
al
Merito Civile**

**DELIBERAZIONE N°. 4
DEL 18/05/2020**

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: PIANO FINANZIARIO TARI ANNO 2020.

L'anno duemilaventi addì diciotto del mese di maggio alle ore 18.30 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

N.	Cognome e Nome	Presenti	Assenti
1	PERSI Franco	X	
2	RITONDALE CARMELO	X	
3	BIGIORNO LUCA	X	
4	LOVAZZANO AURELIO	X	
5	MASANTE ADELE	X	
6	TRAVERSO DAVIDE	X	
7	VAGHINI SARA	X	
8	CAREGA MAURIZIO AGOSTINO	X	
9	NOBILE DELFINO	X	
10	TASSINARIO LUCIA	X	
11	MAGAROTTO SILVANO	X	
	TOTALE	11	0

Presiede il Sig. Franco PERSI, nella sua qualità di Sindaco-Presidente. Partecipa alla seduta il dr. Alessandro Parodi, Segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

PARERI ESPRESSI DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dania Donatella

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la D.C.C. n. 2 in data 27/02/2019 con cui veniva approvato il piano finanziario e le tariffe TARI per ANNO 2019;

Atteso che:

- il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è stato differito dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020 a norma dell'articolo 107, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (pubblicato sulla GU Serie Generale n.70 del 17 marzo 2020);
- Il comma 5 del richiamato articolo 107 ha poi previsto che *"I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva **adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021**"*;
- l'Autorità ritiene che, nella situazione di emergenza che attualmente interessa il Paese, la ricerca di soluzioni debba comunque perseguire una logica di miglioramento generalizzato rispetto alle criticità riscontrate, evitando di generarne di ulteriori. Da questo punto di vista, se può apparire chiara la ratio della deroga rispetto al principio della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, stabilito dal comma 654, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, peraltro già prevista dalla regolazione vigente. Appare molto meno evidente la necessità di derogare alle regole di trasparenza e di correttezza dei calcoli stabilite dal MTR - approvato con deliberazione 443/2019/R/rif - che, in quanto tali, hanno proprio il compito di identificare la soglia dei costi efficienti da ammettere a copertura. Solo a valle di una corretta applicazione delle regole di calcolo tariffario è possibile valutare una deroga alla copertura dei costi. La duplice deroga sia alla copertura dei costi, sia alla corretta applicazione dei calcoli per la loro determinazione, svincolando la determinazione delle tariffe della TARI e di quella corrispettiva dalla elaborazione del PEF, può rappresentare un mandato generico a replicare i corrispettivi dello scorso anno, indipendentemente dalla situazione attuale e dalle necessarie verifiche sul costo delle attività da svolgere. L'Autorità intende vigilare affinché simili comportamenti non si traducano in ulteriori criticità per una platea di enti locali, gestori e fruitori del servizio già profondamente provata dall'emergenza;

Visto che;

- il tributo TARI deve coprire integralmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti a carico dell'utilizzatore;
- ai fini della determinazione della tariffa viene redatto un piano finanziario, avendo a riferimento i dati forniti dai Soggetti gestori del servizio stesso, integrati dai costi interni sostenuti dall'ente;
- in mancanza di comunicazioni da parte del Gestore risulta necessario far riferimento al piano redatto nel 2019 e quindi, analizzando i costi fissi e variabili, oltre che i dati relativi alle produzioni delle quantità di rifiuti tra utenze domestiche e utenze non domestiche (attività produttive), sono state elaborate le tariffe, suddividendo il gettito presunto tra utenze domestiche e quelle non domestiche;

Richiamato l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti "TARI", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 01/09/2014;

Richiamato il piano finanziario 2019 del servizio di gestione dei rifiuti urbani, indicante i costi di raccolta, smaltimento, nonché i costi indivisibili sostenuti direttamente dall'ente;

Acquisito il parere di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo del responsabile del servizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 e 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

Con voti favorevoli n. 11 espressi in forma palese, essendo presenti e votanti n. 11 Consiglieri;

D E L I B E R A

1. ai sensi del comma 5 dell' articolo 107 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 di *approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, come risulta dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 27/02/2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;*
2. per l'anno 2020 di emettere ruolo semestrale con scadenza rata al 30.06.2020 e scadenza 05/12/2020;
3. di provvedere ad esentare per il 1° semestre 2020 le attività economiche: Bar-ristoranti-pasticcerie, parrucchieri, centri estetici a seguito emergenza Covid e si provvederà al conguaglio della tassa con il ruolo 2 semestre 2020 in base alle autocertificazioni presentate attestanti la chiusura del negozio;

4. di dare atto che le tariffe hanno effetto dal 1° gennaio 2020 e si provvederà ad emettere conguaglio ruolo 2020 -2° semestre, ad approvazione PEF;
5. di inviare la presente deliberazione tariffaria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con votazione separata ed unanime ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco

F.to *Persi Franco*

Il Segretario Comunale

F.to *Dr. Alessandro Parodi*

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 comma 1, del T.U. 18.08.2000 n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il 23/06/2020 all'Albo Pretorio on-line nel sito web istituzionale di questo Comune ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Villalvernia , 23/06/2020

Il Segretario Comunale

Dr. Alessandro Parodi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134 del T.U. 18.08.2000 n. 267)

Si certifica che la suesata deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 1° comma dell'art. 134 del T.U. 18.08.2000 n. 267 in data

Il Segretario Comunale

Dr. Alessandro Parodi

Si certifica che la stessa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.lgs 18/8/2000 n. 267.

Villalvernia, 23/06/2020

Il Segretario Comunale

f.to Dr. Alessandro Parodi

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Villalvernia, 23/06/2020

Il Segretario Comunale

Dr. Alessandro Parodi

